



Il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel sistema di tutela dell'infanzia

A cura di:

*Ufficio dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza*

E-mail: segreteria@garanteinfanzia.org





Obiettivi del modulo

- Presentazione dei principi della **Convenzione sui diritti del fanciullo**
- Presentazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (**AGIA**) e analisi delle funzioni e dei compiti attribuiti alla stessa dalla legge istitutiva (*legge 12 luglio 2011, n. 112*) e previsti dal regolamento di organizzazione (*DPCM 20 luglio 2012, n. 168 - entrato in vigore il 14 ottobre 2012*)





- 1 La Convenzione sui diritti del fanciullo**
- 2 Contesto internazionale ed europeo**
- 3 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA)**
- 4 Funzioni e compiti AGIA**





Ratifica ed esecuzione della convenzione



Con legge 27 maggio 1991, n.176, il Parlamento italiano ha dato esecuzione nel nostro ordinamento alla **Convezione sui diritti del fanciullo**, adottata in seno alle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, anche nota come Convenzione di New York.





Generalità

- La Convenzione sui diritti del fanciullo si celebra ogni anno con eventi in tutto il mondo
- È stata ratificata da 196 Stati ed è costituita da 54 articoli, che sanciscono i diritti di tutte le persone di minore età
- Tra questi il diritto alla salute, al benessere, all'istruzione, all'ascolto, alla protezione, ad avere una famiglia, ad essere accolti, ecc.
- Per monitorare l'implementazione dei diritti contenuti nella convenzione, è stato istituito il Comitato per i diritti del fanciullo («Comitato ONU»)





I 4 principi generali (1)

Il Comitato ONU ha individuato **quattro principi generali**, trasversali a tutti i principi espressi dalla Convenzione e in grado di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione:

- 1 non discriminazione** (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla convenzione si applicano ad ogni minorenne senza alcuna distinzione





I 4 principi generali (2)

2

superiore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni, il superiore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente





I 4 principi generali (3)

- 3** **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo**
(art. 6): non solo il diritto alla vita ma anche la sopravvivenza e lo sviluppo devono essere garantiti





I 4 principi generali (4)

4

partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne (art. 12): stabilisce il suo diritto di essere ascoltato e che la sua opinione sia presa in considerazione





Alcuni diritti sanciti dalla Convenzione



Non discriminazione (art. 2)



Diritto alla **vita**, alla **sopravvivenza** e allo **sviluppo** (art. 6)



Superiore interesse della persona di minore età (art. 3)



Diritto a preservare la propria **identità** (art. 8)



Diritto di esprimere liberamente la propria **opinione** su ogni questione che lo riguardi e che tale opinione venga **presa debitamente in considerazione** (art. 12)



Diritto alla libertà di **espressione** (art. 13)



Diritto alla libertà di **pensiero**, di **coscienza** e di **religione** (art. 14)



Diritto alla libertà di **associazione** e alla libertà di **riunirsi** pacificamente (art. 15)



Diritto di godere del miglior stato di **salute** possibile (art. 24)



Diritto a un **livello di vita** sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27)



Diritto all'**educazione** (art. 28)





Norme internazionali

- **Convenzione sui diritti del fanciullo** adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176
- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli** adottata il 25 gennaio 1996 in seno al Consiglio d'Europa ed eseguita in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77





Norme europee

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, proclamata ufficialmente a Nizza nel 2000, ma diventata giuridicamente vincolante solo con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Ad oggi, ha lo stesso valore giuridico dei trattati dell'UE, il suo art. 24 sancisce i diritti della persona di minore età ed è considerato chiave di volta del sistema normativo dell'UE in merito ai minorenni
- **Regolamento (CE) n. 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale





Denominatore comune delle norme internazionali

Tutela e promozione dei diritti della persona di minore età,
anche attraverso l'istituzione di organismi nazionali
indipendenti preposti a tale funzione





I principi fondamentali e inderogabili

I principi fondamentali e inderogabili che caratterizzano la figura sono:

- **Indipendenza operativa e funzionale:** la legge istitutiva dell'Autorità prevede uno staff dedicato, composto da 10 persone, comandate da altri uffici della Pubblica Amministrazione
- **Indipendenza economica:** la legge definisce anche la quantificazione delle risorse assegnate all'Autorità
- **Autonomia:** il titolare dell'Autorità garante è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- **Unicità della figura e incompatibilità con altri ruoli**






I Garanti nel mondo

Alcune nazioni disponevano di un difensore civico per l'infanzia ancor prima dell'adozione nel 1989 della Convenzione sui diritti del fanciullo:

1981 **Norvegia**



1986 **Costa Rica**



Nel 1988 fu istituito un difensore civico nella **Regione Veneto**.

La nascita di istituzioni indipendenti a tutela e promozione dei diritti umani per l'infanzia è cresciuta in modo esponenziale dopo l'approvazione della Convenzione di New York





La Rete europea dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza

ENOC (*European Network of Ombudspersons for Children*)

Composta attualmente da **42 membri**, siti in 34 Paesi del Consiglio d'Europa, di cui 23 Paesi dell'Unione europea.

L'Italia ne è membro dal mese di ottobre **2012**.



SIAMO UGUALI PERCHÉ
SIAMO TUTTI DIVERSI



I compiti dell'ENOC (1)

- 1 Incoraggiare la più ampia applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo





I compiti dell'ENOC (2)

- 2 rafforzare il lavoro delle reti a sostegno delle politiche per l'infanzia;
- 3 sostenere azioni collettive per i diritti delle persone di minore età;
- 4 promuovere lo scambio di informazioni, approcci e strategie, nonché lo sviluppo di efficaci agenzie indipendenti per i bambini.






Temi prioritari

L'ENOC ogni anno sceglie un tema prioritario sul quale condividere una raccomandazione ed individuare linee di intervento comuni.

Il tema del 2015 è stato la violenza e quello del 2016 è stato dedicato a «pari opportunità per tutti i bambini nell'istruzione».

Il 2017 è stato dedicato al tema «educazione globale alle relazioni e all'educazione sessuale».





Comitato per i diritti del fanciullo (CAHENF)

L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza partecipa al **Comitato per i diritti del fanciullo (CAHENF)**, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per vigilare sull'attuazione della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minorenni 2016-2021, per assicurare che i diritti dei minorenni siano integrati in tutti i comitati e organi del Consiglio e per facilitare lo scambio periodico di conoscenze, buone prassi ed esperienze tra gli Stati membri.



SIAMO UGUALI PERCHE'
SIAMO TUTTI DIVERSI



Comitato per i diritti del fanciullo (CAHENF)

In seno al Comitato per i diritti del fanciullo, sono stati istituiti tre gruppi di redazione di esperti, dedicati rispettivamente ai temi della **tutela dei minorenni nel contesto migratorio** (*Children's Rights and Safeguards in the context of migration – CAHENF-Safeguards*), dei **minorenni nell'ambiente digitale** (*Children and the Digital Environment – CAHENF-IT*) e, recentemente, della **violenza sulle persone di minore età** (*Violence against children – CAHENF-VAC*)



SIAMO UGUALI PERCHÉ
SIAMO TUTTI DIVERSI



Garanti delle Regioni e delle Province autonome

In Italia ...

... l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è avvenuta in ritardo rispetto ad altri Paesi, e comunque prima da parte di alcune Regioni e successivamente dello Stato.

Ad oggi, oltre all'Autorità nazionale, operano sul territorio:

16 Garanti regionali e 2 Garanti delle Province autonome

Basilicata	Marche
Calabria	Piemonte
Campania	Puglia
Emilia-Romagna	Sicilia
Friuli-Venezia Giulia	Umbria
Lazio	Veneto
Liguria	Provincia autonoma di Trento
Lombardia	Provincia autonoma di Bolzano
Molise	
Sardegna	Toscana (<i>da nominare</i>)
Le Regioni Abruzzo e Valle d'Aosta non hanno alcuna legge istitutiva.	





Istituzione e Regolamento

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza viene istituita nel 2011 in seguito all'adozione della

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Il **29 novembre** dello stesso anno viene nominato dai Presidenti di Camera e Senato il primo Garante:

Vincenzo Spadafora

Dopo più di un anno viene adottato il

Regolamento di organizzazione

(DPCM 20 luglio 2012, n. 168, entrato in vigore il 14 ottobre 2012)





La Garante

Il 3 marzo del 2016, i Presidenti di Camera e Senato viene nominata Garante:

Filomena Albano



Dal 28 aprile 2016 ha assunto le funzioni di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.





Finalità generali AGIA

Promozione e tutela dei diritti e degli **interessi** delle **persone di minore età** che si declinano in poteri e compiti da inquadrare nel preesistente sistema di tutela dell'infanzia.

Con l'istituzione dell'AGIA non sono state sottratte competenze ad organi e amministrazioni dello Stato che da sempre si occupano di infanzia e adolescenza, in particolare:

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Interno

Ministero della Giustizia - **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**

Presidenza del Consiglio di Ministri:

Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Dipartimento per le pari opportunità





Ruolo AGIA (1)

Promuovere la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minorenni secondo le disposizioni della **Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989**.



Per raggiungere i fini istituzionali, l'Autorità garante collabora in modo continuativo e permanente con i Garanti regionali, in particolare attraverso la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali e presieduta dall'AGIA, e con tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.





Ruolo AGIA (2)

Mettere a fattore comune le diverse esperienze, creando **sinergie** e idonee forme di **cooperazione** e raccordo non solo con le **Istituzioni** e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con ...

... le organizzazioni del **terzo settore** che si occupano direttamente o indirettamente di infanzia

... gli **operatori** di settore (magistrati, avvocati, assistenti sociali, pediatri, psicologi, insegnanti, educatori).

Per tutti loro è un interlocutore fondamentale affinché, quanto legittimamente richiedono in favore di bambini e adolescenti, venga portato all'attenzione di Parlamento e Governo





Previsioni legge istitutiva

Cosa prevede la legge istitutiva di AGIA

Il testo della **legge 112/2011** indica le diverse azioni che l'Autorità garante svolge assieme ad altri Enti, pubblici o privati.

È possibile distinguere tali azioni in base alla seguente tipologia:

- **Ascolto e Partecipazione**
- **Promozione e sensibilizzazione**
- **Proposte e Pareri**
- **Consultazioni e collaborazioni**
- **Segnalazioni**





Ascolto e partecipazione (1)



L'Autorità garante predilige l'ascolto dei bambini come modalità d'azione, per rispettare lo spirito e la lettera della Convenzione sui diritti del fanciullo che ha individuato proprio nell'ascolto uno dei principi generali per l'attuazione di tutti i diritti in essa sanciti.





Ascolto e partecipazione (2)

L'Autorità garante promuove l'ascolto nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi del tempo libero, nei tribunali, nelle comunità che accolgono i minorenni, ma anche nei comuni e nelle regioni dove essi vivono. Per dare voce alle loro opinioni nei processi decisionali, così come indicato dal Comitato ONU, per rendere più efficaci gli interventi realizzati, per creare una cultura della responsabilità e per considerare i bambini e i ragazzi cittadini di oggi, non solo di domani.





Ascolto e partecipazione (3)

Progetto «Gruppi di parola, una risorsa per i figli dei genitori separati»

Promosso dall'Autorità garante in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Toniolo di Studi Superiori, il progetto intende valorizzare l'esperienza della condivisione delle emozioni tra bambini e ragazzi coinvolti in separazioni o divorzi dei propri genitori.

L'esperienza del gruppo intende offrire un sostegno ai figli che si trovano ad affrontare la perdita dell'unità familiare, spingendo il loro sguardo verso un orizzonte in cui la separazione dei genitori non implica la perdita del legame con loro.





Promozione e sensibilizzazione (1)



- Promuove l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia
- Diffonde e promuove iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della **cultura dell'infanzia e dell'adolescenza**, finalizzata al riconoscimento dei minorenni come soggetti titolari di diritti





Promozione e sensibilizzazione (2)

- **Diffonde prassi o protocolli di intesa** che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età
- Favorisce lo sviluppo della cultura della **mediazione** e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore



- Promuove, a livello nazionale, **studi e ricerche** sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza





Promozione e sensibilizzazione (3)

Progetto «Dallo scontro all'incontro: mediando si impara»

Tra i vari progetti promossi dall'AGIA, uno in particolare è dedicato al tema della mediazione scolastica. Ha l'obiettivo di far fare esperienza diretta della cultura della mediazione ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

In questo senso il progetto assume valore di prevenzione di episodi di bullismo e di violenza e sarà diffuso su tutto il territorio nazionale.

La diffusione della cultura della mediazione rientra tra le molteplici attività che la legge istitutiva attribuisce all'Autorità garante, e gestire i rapporti mediando fin dall'infanzia e l'adolescenza permette di apprendere sin da piccoli la cultura del rispetto degli altri: una garanzia di investimento per il futuro.





Proposte e pareri (1)

- esprime il proprio parere sul **Piano nazionale di azione e di interventi** per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva



- esprime il proprio parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al **Comitato ONU** ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso





Proposte e pareri (2)

- può esprimere pareri al Governo sui **disegni di legge** del Governo medesimo nonché sui **progetti di legge** all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



- può formulare osservazioni e proposte per la **prevenzione** e il **contrasto** degli **abusi** sull'infanzia e sull'adolescenza
- formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e ne monitora l'attuazione





Consultazioni e collaborazioni (1)



L'Autorità garante ha il compito di assicurare forme idonee di consultazione con le persone di minore età, le associazioni, le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.





Consultazioni e collaborazioni (2)

Nella legge istitutiva è prevista la collaborazione con tutte le realtà istituzionali che si occupano di infanzia e di adolescenza, dalla **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;** particolarmente importante è la collaborazione con le istituzioni competenti in materia.

L'Autorità garante promuove costantemente forme di consultazione e, contemporaneamente, realizza collaborazioni su specifici argomenti.





Consultazioni e collaborazioni (3)

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

Formata dalle associazioni e dalle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dell'Autorità garante.

Le associazioni e le organizzazioni che compongono la **Consulta** sono individuate dall'Autorità garante tra le principali realtà che dimostrino di svolgere continuamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.





Consultazioni e collaborazioni (4)

Commissioni consultive

L'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di **Commissioni consultive** istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.

Le Commissioni sono nominate dall'Autorità garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonché da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dall'Autorità garante.





Segnalazioni (1)



L'Autorità garante:

segnala al **Governo**, alle **Regioni** o agli **Enti locali** e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;





Segnalazioni (2)

prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la **violazione**, o il rischio di violazione, dei **diritti** delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione;





Segnalazioni (3)

segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti, la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

segnala alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla Procura della Repubblica competente, **abusi** che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza.

L'Autorità garante può anche **ricevere** segnalazioni:

chiunque può rivolgersi all'Autorità garante **per la segnalazione** di situazioni che presentano **violazione o rischio di violazione dei diritti di ogni persona di minore età** che vive sul nostro territorio nazionale





Segnalazioni (4)

Con le Linee guida, approvate nella Conferenza di garanzia nel gennaio 2017, sono state definite regole e procedure uniformi e condivise da tutti i Garanti delle Regioni e delle Province autonome, per garantire la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni.

In particolare, le segnalazioni sono inviate direttamente dal segnalante al Garante regionale competente per territorio, per la maggiore prossimità ai cittadini, attraverso un link dedicato disponibile sul sito dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.





Segnalazioni (5)

Le segnalazioni aventi ad oggetto trasmissioni televisive e radiofoniche ritenute non idonee alla visione da parte delle persone di minore età o che non rispettino i loro diritti possono essere inviate, tramite gli indirizzi e le modalità indicati sul sito dell'AGIA, alla competente **Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni**.

Sul sito dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è, altresì, possibile trovare gli appositi link per inviare direttamente una segnalazione:

- al «**Comitato Media e Minori**», qualora vi sia una presunta violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e *minori*;
- all'**Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria**, qualora un messaggio pubblicitario costituisca una presunta violazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.





Monitoraggio

L'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 attribuisce all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la **competenza nel monitoraggio** dello stato di attuazione delle **disposizioni previste all'art. 11 (Elenco dei tutori volontari)** della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

«A tal fine», prevede la norma novellata, «i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate».





Compiti fondamentali

Uno dei compiti fondamentali dell'Autorità garante è la **promozione della cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti** che vivono nel nostro Paese

nonché

la promozione di **iniziative di sensibilizzazione e formazione** anche nei confronti di operatori pubblici e privati che lavorano con le persone di minore età (insegnanti, medici, assistenti sociali, forze di polizia, volontari, ecc.).





Progetto Care Leavers Network

Ai fini della promozione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato promosso il **Progetto «Care Leavers Network»**, la prima rete di ragazzi tra 16 e 24 anni cresciuti fuori famiglia (in comunità o in affido), coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva.





Progetto Generazioni Connesse – Safer Internet Centre

L'Autorità garante partecipa, in qualità di partner strategico, al Progetto «**Generazioni Connesse**» (**SIC Italy III**), co-finanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo generale è di promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

Beneficiari finali delle azioni previste dal progetto sono bambini, bambine ed adolescenti dai 6 ai 18 anni, genitori, docenti, educatori e tutti gli stakeholder interessati ai temi affrontati dal progetto.

L'Autorità garante partecipa annualmente al **Safer Internet Day**.



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility





Ricognizione nazionale

Sin dall'inizio dell'anno 2017, sono state avviate le visite di monitoraggio delle strutture di prima accoglienza per i minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale.





Protocollo d'intesa «Protezione dei *minori stranieri separati e non accompagnati in Italia*»

L'Autorità garante e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno avviato una collaborazione attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, al fine di facilitare e promuovere l'effettiva protezione dei *minori stranieri separati e non accompagnati in Italia*.

Tra le attività previste in attuazione del protocollo, è stato avviato un ciclo di visite nelle strutture di prima e seconda accoglienza per *minori stranieri non accompagnati* al fine di verificare le condizioni di accoglienza dei ragazzi e promuovere la loro partecipazione nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti.





"Nessun bambino si senta diverso": Protocollo per la tutela dei diritti dei figli di genitori detenuti

L'Autorità garante, il Ministero della Giustizia e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di **agevolare e sostenere i minorenni nei rapporti con il genitore detenuto**, indicando formule adeguate di accoglienza dei minorenni in carcere e prevedendo un'informazione adeguata circa le regole di visita e la vita detentiva.

Ciò che rende possibile orientarsi e individuare la giusta misura in tutti questi casi consiste, tuttavia, nel perseguire il concetto a fondamento della tutela dei diritti di bambini e adolescenti: il **superiore interesse delle persone di minore età**.

Tra le importanti attività previste dal protocollo, vi è l'**informazione** e la **sensibilizzazione** del personale scolastico che opera in contatto con minorenni figli di genitori detenuti, nonché una formazione specifica per il personale della Polizia penitenziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità che opera negli istituti.

